

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA IPOTESI CRITERI E MODALITA' REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 COMMI 5 e 6 DEL D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

ART. 1

FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento interno approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 521 del 06.12.2005.

Il presente Regolamento, redatto in applicazione dell'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006, disciplina l'istituto del fondo per l'incentivazione delle attività di realizzazione di un'opera pubblica e di pianificazione e, in particolare, i criteri di ripartizione di tale somma a favore del personale.

ART. 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

a) Il fondo inerente la progettazione dei lavori è costituito da una somma non superiore al 2,0%, comprensivo degli oneri riflessi, dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro inserito nella programmazione dell'Ente e per il quale venga affidata la responsabilità del procedimento e/o la progettazione e/o la direzione lavori e/o il collaudo a personale dipendente dell'Ente.

b) In conformità a quanto previsto dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima di cui sopra è graduata in ragione dell'entità dei lavori e complessità degli stessi.

Conseguentemente la quota percentuale dell'incentivo è proporzionata come segue:

- | | |
|---|--------|
| - Manutenzioni ordinarie che comportino attività di progettazione | 1.15 % |
| - Interventi straordinari | 1.40 % |

c) Le aliquote di cui al precedente comma b) sono incrementate come segue qualora le progettazioni siano caratterizzate dai seguenti ulteriori elementi di complessità:

- | | |
|---|--------|
| - Aspetti specialistici (topografia evoluta, impianti, idraulica, strutture, antisismica etc.) | 0.10 % |
| - Aspetti ambientali (L.R. 9/99, rapporti con Soprintendenza, svincolo idrogeologico etc.) | 0.10 % |
| - Aspetti autorizzativi (L. 241/90, sottoservizi, pratiche edilizie, VV.FF. , autorizz.ni idrauliche, pratiche antisismiche etc.) | 0.10 % |
| - Gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 | 0.20 % |
| - Acquisizione aree (procedure forzose, acquisizione bonarie etc.) | 0.10 % |

d) L'importo dell'incentivo, derivante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra agli importi posti a base di gara dei singoli lavori, sarà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.

e) Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, l'importo dell'incentivo, così come individuato nei commi precedenti, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione corrispondenti alle aliquote vigenti, secondo l'accezione contenuta nella deliberazione n. 543 del 02/12/2010 della Corte dei Conti – Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna.

ART. 3

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI RIFERITI ALLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA OGGETTO DEGLI INCENTIVI

Sono oggetto di incentivazione le attività riferite a responsabilità del procedimento e/o progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo espletate direttamente all'interno dell'Amministrazione e finalizzate alla realizzazione di opere o lavori pubblici, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie per le quali è necessario provvedere ai progetti esecutivi per l'appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Alla definizione del fondo concorrono pertanto:

- per la fase progettuale: solamente i progetti appaltati, compresa la redazione di perizie di variante e suppletive;
- per la fase di realizzazione dei lavori: l'esecuzione e le procedure di collaudo dei lavori.

Il Responsabile di Area deve indicare, in sede di predisposizione o variazione del Bilancio di propria competenza, gli accantonamenti preventivi relativi al Fondo e deve individuare i progetti che contribuiscono al fondo stesso.

ART. 4

SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE RIFERITO ALLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

Alla ripartizione del fondo partecipano le figure professionali ed operative con obbligo di firma comportante assunzione diretta di responsabilità e i loro diretti collaboratori, che concorrono, ognuno con la propria esperienza e professionalità tecnica ed amministrativa, alle attività intellettuali e materiali finalizzate allo svolgimento degli iter progettuali, all'attività di conduzione dei lavori, al collaudo degli stessi e, più precisamente:

- a) **Responsabile Unico del Procedimento:** Tecnico che si assume la responsabilità diretta del coordinamento generale e del controllo di tutte le attività necessarie per la progettazione, la responsabilità diretta della validazione del progetto, la responsabilità diretta dell'affidamento, la responsabilità diretta del coordinamento e del controllo delle attività di esecuzione e collaudo di un'opera pubblica, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il Responsabile Unico del Procedimento è altresì la figura professionale individuata quale Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/06; le funzioni di responsabile del procedimento possono essere assunte esclusivamente da tecnico con qualifica dirigenziale ovvero, in caso di assenza di tale qualifica, da funzionario tecnico con posizione organizzativa e con idonea professionalità e anzianità di servizio in ruolo.

- b) **Progettista generale:** Tecnico titolare della redazione del progetto nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, che si assume la diretta responsabilità delle scelte qualificanti e della progettazione, firmando i relativi elaborati.
- c) **Progettista strutturale:** Tecnico che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta del calcolo delle strutture, come definite dalla L. 1086/1971, ai sensi delle vigenti normative in materia.
- d) **Progettista architettonico:** Tecnico che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta della progettazione architettonica dell'opera ai sensi delle vigenti normative in materia.
- e) **Progettista elettrotecnico:** Tecnico che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta del calcolo degli impianti elettrici ai sensi delle vigenti normative in materia.
- f) **Progettista termotecnico:** Tecnico che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta del calcolo degli impianti termotecnici ai sensi delle vigenti normative in materia.
- g) **Progettista geotecnico:** Tecnico che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta della redazione della relazione geologica e geotecnica dell'opera ai sensi delle vigenti normative in materia.
- h) **Coordinatore della sicurezza in fase progettuale:** Tecnico che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta della redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
- i) **Direttore generale dei lavori:** Tecnico che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione lavori e svolge quindi attività di controllo sull'esecuzione delle opere, interloquendo in modo diretto con l'Appaltatore e restando responsabile sia della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, sia delle eventuali proposte di variante del progetto da concordare preventivamente comunque con il responsabile unico del procedimento nel rispetto della normativa vigente dei lavori pubblici. Ai sensi dell'art. 151 del DPR 207/2010 e s.m.i., il Direttore dei lavori può svolgere anche le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase operativa ai sensi del D.Lgs. 81/06; il Direttore dei lavori presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori e, nei casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., surroga l'attività di collaudo redigendo il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
- j) **Direttore delle opere strutturali:** Tecnico che, in presenza di strutture di particolare complessità, collabora con il Direttore generale dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di costruzione/montaggio delle strutture, come definite dalla L. 1086/1971, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando responsabile della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere strutturali presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- k) **Direttore delle opere architettoniche:** Tecnico che, in presenza di opere di particolare complessità architettonica, collabora con il Direttore generale dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione delle componenti architettoniche, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando responsabile della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere architettoniche presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.

- l) **Direttore degli impianti elettrici:** Tecnico che, in presenza di opere comprendenti impianti elettrici di particolare complessità, collabora con il Direttore generale dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione degli impianti elettrici, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando responsabile della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere architettoniche presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- m) **Direttore degli impianti termotecnici:** Tecnico che, in presenza di opere comprendenti impianti termotecnici di particolare complessità, collabora con il Direttore generale dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione degli impianti termotecnici, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando responsabile della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere architettoniche presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- n) **Direttore delle opere geotecniche:** Tecnico che, in presenza di opere a rilevante componente geotecnica, collabora con il Direttore generale dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione delle opere geotecniche, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando responsabile della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere geotecniche presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- o) **Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva:** Tecnico titolare del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Tale incarico è ricoperto dal Direttore dei Lavori o da un Direttore Operativo, ai sensi dell'art. 151 del DPR 207/2010.
- p) **Collaudatore Tecnico-Amministrativo:** Tecnico estraneo alle attività di Progettazione e Direzione Lavori che, nei casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, si assume la responsabilità di emettere a fine lavori il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo con cui si verificano i lavori e se ne certifica l'esecuzione a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche progettuali ed in conformità ai patti contrattuali. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione dei lavori surroga il certificato di collaudo, il ruolo del collaudatore è assunto dal Direttore dei Lavori e dai suoi collaboratori.
- q) **Collaudatore Statico:** Tecnico estraneo alle attività di progettazione e Direzione Lavori che, nei casi previsti dalla L. 1086/1971, si assume la responsabilità di emettere a fine lavori il Certificato di Collaudo Statico con cui si verificano gli elementi strutturali dell'opera e se ne certifica l'esecuzione a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche progettuali ed in conformità alle normative vigenti.
- r) **Collaboratori tecnici alla progettazione:** Personale che redige o collabora alla redazione di rilievi ed elaborati di tipo descrittivo, numerico e grafico facenti parte del progetto, anche con ambiti di autonomia decisionale, ma sempre sotto il diretto coordinamento del titolare dell'ambito progettuale al quale si riferisce la collaborazione, e che firmandone gli elaborati si assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, delle calcolazioni, dei dati grafici, dei dati contabili, degli espropri ecc., nell'ambito delle competenze e dei propri profili professionali.
- s) **Collaboratori tecnici in fase esecutiva:** Personale al quale sono affidate le funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere ai sensi degli artt. 149 e 150 del DPR 207/2010, che svolge attività di contabilizzazione e/o assistenza tecnica e/o presidio ai lavori, assumendosi le relative responsabilità professionali.

- t) **Collaboratori del Responsabile del Procedimento:** Personale che collabora direttamente con il Responsabile del Procedimento nelle attività ad esso affidate, ivi compresa la verifica dei progetti funzionale alla validazione degli stessi.
- u) **Collaboratori amministrativi:** Personale responsabile dell'istruttoria amministrativo-giuridica del progetto ed incaricato in particolare di svolgere attività di supporto nella compilazione degli atti amministrativi e tecnico-amministrativi di corredo al progetto stesso, con particolare riferimento alle procedure di esproprio (ivi compresa l'eventuale redazione delle stime patrimoniali degli immobili interessati) e d'appalto. Personale che si occupa degli adempimenti legati alla redazione e alla registrazione dei contratti connessi o conseguenti.

Il Direttore dell'Area interessata, dopo l'approvazione del PEG da parte della Giunta, dovrà definire ed indicare con apposito provvedimento, per ogni progetto, il numero e i nomi dei dipendenti che saranno destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento.

ART. 5

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE

Sono oggetto di incentivazione quegli "atti di pianificazione comunque denominati" ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - artt.90 e 92 e individuati quali Piani ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n.20 così come modificato dalla L.R.17 dicembre 2003, n.26 e dalla Legge regionale 1/2005, progettati e realizzati direttamente da personale dei Servizi interni all'Ente, che siano disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Consiglio Provinciale, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari.

Sono altresì oggetto di incentivazione quegli atti che prevedono varianti ed aggiornamenti agli stessi strumenti di pianificazione.

A titolo di esempio sono considerati, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, atti di pianificazione oggetto del compenso incentivante di cui al Dlgs 12 aprile 2006, n.163 quei piani individuati dalla Legge regionale 20/2000 così come modificata dalla legge regionale 17 dicembre 2003, n.26, e dalla Legge regionale 1/2005 quali:

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla L.R. 20/00 e i suoi piani stralcio, come indicato dalla legislazione e/o dalle direttive nazionali e/o regionali
- il Piano Infraregionale per le attività estrattive e la Relazione di piano delle attività estrattive
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e il Piano/Programma per la riduzione dei rifiuti urbani
- Il Piano di tutela delle acque
- I Piani per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante,
- Il Piano di tutela della qualità dell'aria
- Il Piano per l'Emittenza radio televisiva

a) Nel caso in cui l'attività di pianificazione non sia stata svolta interamente da una struttura provinciale, ma vi sia stato l'apporto di consulenze esterne, gli incentivi sono dovuti qualora la struttura provinciale abbia comunque redatto direttamente la parte prevalente, da un punto di vista operativo, qualitativo e quantitativo del piano.

b) Il costo della consulenza viene sempre, comunque, decurtato dal costo medio di mercato dell'atto.

c) L'importo dell'incentivo che affluisce nello specifico fondo del presente articolo, relativo agli atti di pianificazione è determinato calcolando, per ogni progetto, anche se in parte non prevalente affidato all'esterno, il 30% della tariffa professionale Ingegneri e architetti per le sole, ben definite, prestazioni integralmente espletate all'interno, come previsto dall'art. 92 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163

d) Per quanto riguarda le prestazioni che il tariffario definisce "a discrezione" ed in genere per tutti quegli aspetti non normati da formule aritmetiche, il Dirigente competente determina, sentita la Giunta Provinciale, quello che, a suo parere, sentiti gli Ordini Professionali competenti, è il minimo valore della prestazione compatibile con un suo svolgimento completo e di ottimo livello, e comunque non superiore a quanto indicato dall'Ordine.

e) L'importo dell'incentivo, così come individuato nei commi precedenti, è comprensivo degli oneri riflessi corrispondenti alle aliquote vigenti secondo l'accezione contenuta nella deliberazione n. 543 del 02/12/2010 della Corte dei Conti – Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna.

Il Direttore dell'Area deve indicare in sede di predisposizione o di variazione del Bilancio di propria competenza, gli accantonamenti preventivi relativi al fondo e individuare i Piani che contribuiscono al fondo medesimo.

ART. 6

SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE

Le figure professionali e operative sono tutte quelle che contribuiscono ognuno con la propria esperienza e professionalità tecnica ed amministrativa, alle attività intellettuali e materiali utili per la redazione dei materiali progettuali costitutivi di un atto di pianificazione

A) Il Responsabile Unico del procedimento

E' la figura Tecnica che si assume la responsabilità diretta del coordinamento generale e del controllo di tutte le attività necessarie per la progettazione dell'atto di pianificazione nonché assume

la responsabilità di svolgere le funzioni e i compiti relativi alla formazione degli atti di pianificazione, conformi a norme di leggi e regolamenti.

B) Responsabile di progetto e/o sottoprogetto:

Tecnico titolare responsabile della redazione del Progetto o di un segmento puntuale (autonomo e/o complementare ad altri), dello stesso. La posizione afferisce alla specifica area di riferimento funzionale, ed al proprio profilo professionale, nell'ambito delle indicazioni del Responsabile del procedimento.

C) Collaboratori tecnici alla progettazione:

Figure professionali che redigono e/o collaborano alla redazione di elaborati di tipo descrittivo, numerico e grafico facenti parte dello staff di Progetto e/o Sottoprogetto anche con ambiti di autonomia decisionale, ma sempre sotto il diretto coordinamento del responsabile di Progetto e/o sottoprogetto. Con la firma degli elaborati si assumono la responsabilità della congruità e pertinenza degli stessi.

D) Consulenti specialistici:

Personale specializzato interno appartenente almeno alla categoria D che pur non inserito direttamente quale responsabile di progetto o quale collaboratore tecnico alla progettazione o non afferente ad aree disciplinari di cui alla C.M. Lavori Pubblici n. 6679/69 elabora segmenti di approfondimento specialistico essenziali per la compiuta definizione dell'atto di pianificazione e per questo rappresenta parte costitutiva del gruppo di lavoro del Piano.

E) Collaboratori amministrativi:

Personale amministrativo che elabora tutti gli atti afferenti all'area amministrativa – giuridica e ne è responsabile, nonché personale amministrativo di supporto alla stesura degli stessi.

Il Direttore dell'Area interessata, dopo l'approvazione del PEG da parte della Giunta, dovrà definire ed indicare per ogni progetto il numero e i nomi dei dipendenti che saranno destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento.

ART. 7

TUTELA ASSICURATIVA

E' onere dell'Amministrazione l'attivazione di adeguate polizze di copertura assicurativa a favore dei propri dipendenti tecnici, ai sensi dell'art. 90 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 92 comma 7-bis del medesimo D.Lgs, si specifica che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento

ART. 8

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Per ogni opera o lavoro da inserire nell'ambito della programmazione dell'Ente, il Direttore d'Area individua, ai sensi delle vigenti leggi in materia di Lavori Pubblici, il Responsabile del Procedimento, nonché il Verificatore, il Collaudatore tecnico-Amministrativo ed il Collaudatore Statico, ove necessari e l'importo presunto della quota di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.

Sulla base del principio di un'equa distribuzione e di un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, il Responsabile del Procedimento individua:

Prima di avviare la progettazione: il Progettista generale e, di concerto con questi, i dipendenti ai quali affidare le mansioni di supporto alla progettazione, ivi compresi, ove necessari, il coordinatore della sicurezza in progettazione e i progettisti strutturale, architettonico, elettrotecnico, termotecnico e geotecnico.

Prima dell'espletamento delle procedure di appalto: il Direttore generale dei Lavori e, di concerto con questi, i dipendenti a cui affidare le mansioni di supporto alla gestione dei lavori, ivi compresi, ove necessari, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione nel caso in cui tale funzione non sia assolta dal Direttore dei Lavori e direttori delle opere strutturali, architettoniche, elettrotecniche, termotecniche e geotecniche.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori: i Collaudatori statico e tecnico-amministrativo ove necessari e, di concerto con questi, i dipendenti a cui affidare le mansioni di supporto al collaudo dell'opera. Qualora si renda necessaria la nomina in corso d'opera dei Collaudatori, i predetti incarichi saranno definiti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

ART. 9

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ELABORAZIONE DI UN ATTO DI PIANIFICAZIONE

Nell'ambito della procedura di formazione o in sede di variazione in corso d'anno del PEG la Giunta individua gli atti di pianificazione da elaborare.

Sulla base del principio dell'equa distribuzione e dell'equo utilizzo delle risorse disponibili e nella finalità di una corretta definizione e ripartizione dei carichi dei lavori il Responsabile del Procedimento individua:

- i Centri di Responsabilità coinvolti
- i Responsabili di progetto e/o sottoprogetto e relativi staff
- le consulenze specialistiche necessarie
- gli apparati amministrativi coinvolti
- le risorse necessarie.

Successivamente all'approvazione degli atti di pianificazione e/o all'approvazione del PEG il Responsabile di Procedimento provvede all'affidamento degli incarichi con relativi compiti e scadenze.

L'affidamento degli incarichi ai gruppi tecnici di pianificazione deve essere effettuato nel rispetto della professionalità e specifica competenza richieste dal tipo di pianificazione, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse, in considerazione del numero e del valore di quelli già affidati. Negli atti devono essere individuati, altresì i nominativi dei componenti, il compito attribuito a ciascuno in base alle definizioni contenute in tale articolo. Nello stesso atto devono essere definite, per ciascun nominativo individuato, le percentuali della quota di cui all'art. 13, in base ai seguenti elementi:

- tipologia e complessità del progetto
- competenze e professionalità richieste dal compito affidato
- grado di responsabilità
- entità quantitativa e qualitativa dell'attività da svolgere
- ripartizione delle quote di incentivo.

ART. 10

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

a) La quota teorica massima del 2,0% Dell'importo a base d'appalto di ognuno degli interventi definiti al precedente art. 3 è suddivisa come segue tra le seguenti categorie operative, ove presenti:

Categorie operative	% assegnata
Responsabilità del Procedimento	15 %
Progettazione	29 %
Collaborazione amministrativa	7 %
Direzione dei lavori	37 %

Collaudo	12 %
totale	100 %

b) Nel caso di consulenza tecnica esterna di qualsiasi tipo, le quote assegnate ai dipendenti che di tali consulenze beneficiano direttamente saranno ridotte della quota percentuale di incidenza del costo della consulenza sul costo dell'equivalente incarico esterno globale, stimato in conformità alle vigenti tariffe professionali.

c) L'effettuazione delle campagne geognostiche e delle prove di laboratorio con mezzi specialistici di cui non dispone l'Amministrazione, non è assimilabile alle consulenze esterne e costituisce voce di spesa a parte rispetto alla progettazione, ai sensi dell'art. 16 comma b) del D.P.R. 207/2010, pertanto esclusa dal presente istituto.

e) Nel caso di affidamenti esterni di qualsiasi genere sostitutivi dell'attività interna, le quote corrispondenti non saranno assegnate, e conseguentemente costituiranno economie di bilancio.

ART. 11

ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

Le quote spettanti ad ognuno dei profili professionali presenti, individuate con le modalità di cui al precedente art. 10, sono attribuite con i seguenti criteri:

Responsabile Unico del Procedimento: La quota prevista è attribuita integralmente al soggetto assegnatario di tale funzione nel caso in cui non si avvalga di alcun collaboratore. In caso contrario, la quota assegnata al RUP viene ridotta del 20%, che viene integralmente ripartito fra i collaboratori diretti come segue:

Al Verificatore, se presente, viene attribuita una quota pari al 50% della quota riservata ai collaboratori del RUP. Ai restanti collaboratori si assegna la quota residua in base ai seguenti pesi:

qualifica	
Collaboratori cat. D	peso 6
Collaboratori cat C e inferiori	peso 4

Le quota destinata ai collaboratori del RUP sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 8.

Si precisa che, di norma, per ogni opera pubblica il RUP si avvarrà di uno specifico ed idoneo staff di collaboratori, costituito almeno da una unità interna, individuato volta per volta in relazione alla complessità del procedimento.

Progettista generale: La quota prevista è attribuita integralmente al soggetto assegnatario di tale funzione nel caso in cui non si avvalga di alcun collaboratore. In caso contrario, la quota assegnata viene ripartita come segue.

Si assegnano ad ognuna delle categorie di professionalità presenti le seguenti aliquote, in detrazione dal totale previsto per la Progettazione generale:

categoria	
Coordinamento per la sicurezza in progettazione	4%
Topografia	2%
Geologia	2%
Grafica	1%
Pratiche Generali	3%
Contabilità	3%

Fatta eccezione per il Coordinamento per la sicurezza in progettazione, la cui aliquota viene suddivisa in relazione esclusivamente al numero dei firmatari del piano di coordinamento, indipendentemente dal loro profilo contrattuale, le restanti percentuali sono attribuite in base al numero dei collaboratori per ogni categoria, con i seguenti pesi relativi alle diverse qualifiche funzionali:

qualifica	peso
Dirigente	7.0
Cat. D3	6.0
Cat. D1	5.0
Cat. C1	4.0
Altre qualifiche	3.0

Le quota destinata ad ognuno dei sopracitati collaboratori sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 8.

La quota che residua dall'assegnazione delle quote destinate alle categorie di collaboratori effettivamente presenti, viene assegnata al progettista generale, qualora non si avvalga di progettisti di supporto. In caso contrario, la medesima quota residuale si ripartisce fra progettista generale e progettisti di supporto in base al valore delle progettazioni di supporto presenti (strutturale, architettonica, elettrotecnica, termotecnica, geotecnica), considerando come importo totale di riferimento la somma fra:

- importo complessivo del progetto generale,
- importo della progettazione strutturale,
- importo della progettazione architettonica,
- importo della progettazione elettrotecnica,
- importo della progettazione termotecnica,
- importo della progettazione geotecnica.

L'importo della progettazione geotecnica è valutato pari ad $\frac{1}{4}$ dell'importo complessivo di progetto nel caso di progettazioni stradali e pari ad $\frac{1}{3}$ dell'importo complessivo della progettazione strutturale nel caso di progettazioni edilizie. I restanti importi sono quelli desumibili dagli elaborati contabili di progetto.

Collaboratori amministrativi: Nel caso di contratti di importo superiore ad € 25.000,00, la quota prevista è attribuita per 4/5 ai collaboratori impegnati nelle attività amministrative di supporto a progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo, mentre il restante 20% viene attribuito ai collaboratori impegnati nelle attività riferite alla contrattistica. Per importi inferiori non viene operata

alcuna distinzione e la quota viene assegnata per intero ai dipendenti impegnati nella complessiva attività di supporto amministrativo. L'assegnazione delle singole quote è in funzione del numero dei collaboratori effettivamente presenti, con i seguenti pesi relativi alle diverse qualifiche funzionali:

qualifica	peso
Dirigente	5.0
Cat. D3	4.0
Cat. D1	3.0
Cat. C1	2.0
Altre qualifiche	1.0

Le quote destinate a questo profilo sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 6.

Direttore Generale dei Lavori: La quota prevista è attribuita integralmente al soggetto assegnatario di tale funzione nel caso in cui non si avvalga di alcun collaboratore. In caso contrario, la quota assegnata viene ripartita come segue.

Si assegnano ad ognuna delle categorie di professionalità presenti le seguenti aliquote, in detrazione dal totale previsto per la Progettazione generale:

categoria	
Coordinamento per la sicurezza in esecuzione	12%
Direttore Operativo	6%
Ispettore di Cantiere	4%

Le quote indicate sono ripartite senza distinzioni di profilo, in base esclusivamente al numero dei titolari per ogni categoria.

La quota che residua dall'assegnazione delle quote destinate alle categorie di collaboratori effettivamente presenti, viene assegnata al Direttore generale dei lavori, qualora non si avvalga di progettisti di supporto. In caso contrario, la medesima quota residuale si ripartisce fra Direttore generale dei lavori e Direttori di supporto con modalità identiche a quelle previste per la progettazione.

Collaudo: La quota prevista è suddivisa come segue fra Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo:

- collaudo statico: quota pari al 20% del rapporto fra importo delle opere strutturali e importo a base d'appalto del progetto, con il limite massimo dell'8.5%, attribuita integralmente al soggetto assegnatario di tale funzione; ovvero suddivisa in parti uguali fra i componenti la commissione di collaudo statico;
- collaudo tecnico-amministrativo: quota residua con il limite massimo del 3.5%, attribuita integralmente al soggetto assegnatario di tale funzione; ovvero suddivisa in parti uguali fra i componenti la commissione di collaudo. Per le opere di importo inferiore a € 1.000.000 per le quali il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi

dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la quota prevista per il Collaudatore è attribuita in base al numero dei partecipanti allo staff di direzione dei lavori, con i seguenti pesi relativi alle diverse professionalità:

qualifica	peso
Direttore dei Lavori	5.0
Direttore operativo	3.0
Ispettore di cantiere	2.0

Nel caso in cui ad un singolo dipendente siano assegnati più profili professionali, le relative quote saranno cumulate. Al Progettista Generale non è tuttavia cumulabile alcun profilo di progettazione specialistica e viceversa; analogamente per il Direttore Lavori Generale nei confronti delle direzioni lavori specialistiche e viceversa e per il Direttore Operativo nei confronti dell'ispettore di Cantiere e viceversa sia in direzione lavori che in collaudo.

Il Direttore dell'Area, di concerto con il Responsabile del Procedimento incaricato, assegna le quote tabellari ai singoli dipendenti sulla base dell'effettiva partecipazione all'attività di progettazione e gestione dei lavori, avendo facoltà di applicare gli aggiustamenti che si rendessero necessari, sentito lo staff interessato, qualora la rigida applicazione dei criteri di attribuzione sopra esposti dia luogo a ripartizioni disomogenee tra il personale rispetto alle effettive mansioni svolte.

Le quote che non vengono ripartite costituiranno economia per l'Amministrazione.

ART. 12

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

L'intera quota di dotazione del fondo relativa ad una determinata opera o lavoro, come quantificata precedentemente, viene resa disponibile contestualmente all'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva del lavoro al quale si riferisce, a cura del Direttore dell'Area Finanziaria, previa liquidazione del corrispettivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Le quote aggiuntive conseguenti all'eventuale attivazione in corso d'opera di perizie di varianti suppletive, valutate con i criteri di cui ai precedenti articoli, saranno rese disponibili contestualmente all'emissione del primo certificato di pagamento successivo all'approvazione della perizia di variante.

Nei limiti degli accantonamenti previsti nei quadri economici dei lavori che accedono al fondo, e previa verifica da parte del Direttore d'Area competente dell'effettivo svolgimento delle prestazioni assegnate, le quote assegnate ad ogni dipendente, comprensive delle quote aggiuntive conseguenti all'eventuale attivazione in corso d'opera di perizie di varianti suppletive, individuate con le modalità di cui ai precedenti articoli, saranno liquidabili in due scadenze, rispettivamente all'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva ed all'emissione dell'atto di approvazione delle risultanze di collaudo (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ove questo sostituisca il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), nelle seguenti proporzioni:

Categorie operative	all'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva	all'approvazione delle risultanze di collaudo
Responsabilità del Procedimento	50%	50%

Progettazione	100%	-
Collaborazione amministrativa	50%	50%
Direzione dei lavori	-	100%
Collaudo	-	100%

Le quote aggiuntive conseguenti all'eventuale attivazione in corso d'opera di perizie di varianti suppletive, valutate con i criteri di cui ai precedenti articoli, saranno liquidabili all'approvazione delle risultanze di collaudo.

Nel caso di lavori che, per la modesta entità economica, sono liquidati all'Appaltatore in un'unica soluzione, tutte le relative quote di incentivazione saranno liquidate all'approvazione delle risultanze di collaudo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, con effetto limitato alle attività di progettazione di uno specifico anno, come individuate dal presente Regolamento, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Al verificarsi delle condizioni per la liquidazione degli incentivi come sopra indicato, per ogni opera assoggettata ad incentivazione ai sensi del presente regolamento il Direttore dell'Area Lavori Pubblici o dell'Area territorio e ambiente, per quanto di rispettiva competenza, predispone specifico atto di impegno riportante i nominativi dei dipendenti ammessi ad incentivazione, il corrispettivo lordo complessivo dell'incentivo ad essi assegnato e copia delle schedature comprovanti il corrispettivo indicato e lo inoltra al Dirigente del Servizio Personale che, di norma entro trenta giorni dal riscontro di tale atto, provvederà alla materiale liquidazione delle quote, nei limiti degli importi stanziati in Bilancio a tale titolo ovvero degli accantonamenti previsti nei quadri economici dei lavori che accedono al fondo.

Ogni atto di aggiudicazione definitiva e di collaudo/approvazione del certificato di regolare esecuzione sarà accompagnato dalle schedature indicanti gli assegnatari degli incentivi di cui al presente regolamento e le quote ad essi assegnate

ART. 13

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE

Considerata l'impossibilità a standardizzare preventivamente l'articolazione degli atti di pianificazione e conseguentemente del Fondo di incentivazione ad essi collegato, il presente Regolamento fissa esclusivamente la ripartizione del fondo per macro ambiti di lavoro:

- Responsabile del procedimento 10%
- Responsabili di progetto 25%
- Staff di progetto 60%
- Collaboratori amministrativi 5%

Il Responsabile di procedimento fisserà poi la pesatura tra il personale coinvolto in relazione ai rispettivi livelli di partecipazione e responsabilità secondo i criteri previsti nell'art. 10.

Con riferimento ai pesi per categoria e ai criteri di ripartizione degli incentivi si applicherà, qualora compatibili, quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 14

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'ATTIVITA' CONNESSA AD UN ATTO DI PIANIFICAZIONE

La liquidazione degli incentivi connessi ad un atto di pianificazione avviene , nel caso di piano per il quale è prevista l'adozione, per il 50% all'atto dell'adozione stessa e il rimanente 50% al momento dell'approvazione. Tale liquidazione avviene a favore di tutte le figure individuate che collaborano all'atto della pianificazione. Nel caso di piano non sottoposto ad adozione , la liquidazione avviene al momento dell'approvazione. Al verificarsi delle condizioni per la liquidazione degli incentivi come sopra indicato, per ogni opera assoggettata ad incentivazione ai sensi del presente regolamento il Direttore dell'Area territorio e ambiente, per quanto di rispettiva competenza, predispone specifico atto di impegno riportante i nominativi dei dipendenti ammessi ad incentivazione, il corrispettivo lordo complessivo dell'incentivo ad essi assegnato e copia delle schedature comprovanti il corrispettivo indicato e lo inoltra al Dirigente del Servizio Personale che, di norma entro trenta giorni dal riscontro di tale atto, provvederà alla materiale liquidazione delle quote, nei limiti degli importi stanziati in Bilancio a tale titolo. Ogni atto di adozione e di approvazione sarà accompagnato dalle schedature indicanti gli assegnatari degli incentivi di cui al presente regolamento e le quote ad essi assegnate

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione da parte dell'Amministrazione e ha validità fino al 1/3/2016. In ogni caso le disposizioni contenute nel presente Regolamento rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo regolamento.

ART. 16

NORME TRANSITORIE E FINALI

- a) Sono fatti salvi gli atti procedurali di nomina dei Responsabili del Procedimento effettuati antecedentemente all'approvazione del Presente Regolamento.
- b) La liquidazione degli incentivi relativi a progetti esecutivi già appaltati alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento da parte dell'Amministrazione avverrà entro il mese successivo a tale approvazione.
- c) I criteri di liquidazione delle somme riferite a procedimenti avviati e ultimati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento,—sono quelli contenuti nel precedente Regolamento approvato con D.G. 521/2005, applicando l'aliquota del 2.0% o dello 0.5% dell'importo a base d'asta dell'opera ammessa ad incentivazione, in relazione al periodo di validità delle modifiche all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 apportate dall'art 4 sexies del DL 29.11.08 n° 185, per effetto della Legge di conversione 28.01.09 n° 2, e si intende comprensivo degli oneri riflessi. Conseguentemente per il periodo di validità delle disposizioni appena citate si applicherà una riduzione proporzionale dei relativi compensi rispetto alle percentuali di attribuzione previste dal precedente Regolamento. A tal fine rileva il momento in cui sono state quantificate le somme secondo le disposizioni del presente regolamento e conseguentemente affidati gli incarichi di cui agli articoli 8 e 9.
- d) Le disposizioni di cui a precedente art. 2 comma e) si applicano anche per le somme liquidate ai

sensi del precedente comma c).

e) di effettuare la liquidazione degli incentivi relativi all'Area territorio e ambiente, già accantonati precedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento secondo i criteri previsti dalla D.G. 521/2005.

f) Il Direttore dell'Area lavori pubblici e dell'Area territorio e ambiente procederanno, per quanto di competenza, pertanto ad impegnare le somme già accantonate in un unico atto riepilogativo, relativamente alle opere per le quali si sono già verificate le condizioni per la liquidazione degli incentivi in parola.